

ALLEGATO SUB "B" DELIBERA CONSILIARE 14.5.1979 N. 72

RAVVISATA INUTILE DA VIZI DAL CPC
DI PORDENONE L. 1. 8. 1978 N. 11344

COMUNE DI CORDENONS

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLA

COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA

ART. 1

Viene istituita nel Comune di Cordenons, con sede presso il Municipio, la Commissione per l'Agricoltura avente gli scopi che seguono:

- a) ricerca e studio di prospettive ed indicazioni atte ad ottenere valide soluzioni per il futuro agricolo nell'ambito del territorio comunale, anche avvalendosi di esperti del settore.
- b) esame delle normative agricole e legislative.
- c) proporre all'Amministrazione Comunale iniziative, indicazioni sui problemi del settore e sull'organizzazione del territorio sia che essi riguardino il sistema cooperativistico loro collegato, la produzione ed i mezzi necessari per ottenerla.
- d) dare indicazioni sull'entità degli stanziamenti da porre in Bilancio e sul loro utilizzo secondo le priorità che la stessa individuerà.
- e) promuovere, d'intesa con la 1^a Commissione Consiliare

liare, incontri a carattere comunale, intercomunale e consorziale.

ART. 2

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 3.11.1981:

La Commissione è costituita da 16 membri iscritti nelle liste elettorali del Comune, dei quali:

- a) cinque nominati dall'Amministrazione Comunale (prima: di competenza del Consiglio, ed ora, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000: di competenza della Giunta Comunale);
- b) quattro rappresentanti dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei lavoratori agricoli dipendenti eletti su designazione rispettivamente delle organizzazioni professionali e sindacali provinciali più rappresentative;
- c) tre rappresentanti della cooperazione locale su designazione delle organizzazioni professionali provinciali;
- d) un rappresentante dell'organizzazione sindacale degli imprenditori;
- e) un rappresentante eletto dal Consorzio Cellina-Meduna;
- f) il Presidente o commissario da lui delegato della Commissione Comunale di cui alla L.R. 4.04.1972 n. 10;

Nel caso di mancata indicazione dei rappresentanti citati ai punti b), c) ed e), trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina verrà effettuata direttamente dal Consiglio.

ART. 3

Nella prima riunione, la Commissione procede, con votazione segreta, a maggioranza assoluta di voti al

la nomina del Presidente e del Vice Presidente della
Commissione.


ART. 4

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio
e scade con lo stesso. In caso di assenza continua e
ingiustificata, il componente viene considerato de-
caduto.

ART. 5

Per quanto non espressamente specificato, ci si
richiama al regolamento in vigore per il Consiglio
Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO

